



Spett.le

Cliente

Curno, 04/02/2026

Oggetto: Legge di Bilancio 2026 – aliquote Irpef e detrazioni – tassazione incrementi retributivi e premi dipendenti settore privato

Articolo 1, comma 3 – Aliquote Irpef

Viene modificato l'articolo 11, comma 1, lettera b), del Dpr 917/1986, rubricato «Determinazione dell'imposta», al fine di abbassare l'aliquota Irpef del secondo scaglione dal 35 al 33 per cento.

In conseguenza della suddetta modifica, gli scaglioni e le relative aliquote Irpef risultano ora essere i seguenti:

- fino a euro 28.000, 23 per cento;
- oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000, 33 per cento;
- oltre euro 50.000, 43 per cento.

Articolo 1, comma 4 – Riduzione delle detrazioni

All'interno dell'articolo 16-ter del Dpr 917/1986, rubricato «Riordino delle detrazioni», viene inserito il comma 5-bis che prevede che, **per i contribuenti che risultano essere titolari di un reddito complessivo superiore a euro 200.000**, viene diminuito di un importo pari a euro 440 l'ammontare della detrazione dall'imposta linda, determinato tenendo conto di quanto previsto nei precedenti commi da 1 a 5 sempre dell'articolo 16-ter nonché di quanto previsto dall'articolo 15, sempre del Dpr 917/1986, che spetta in relazione ai seguenti oneri:

- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal Dpr 917/1986 o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), sempre del Dpr 917/1986;
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 11 del DL 149/2013;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del DL 34/2020.

Articolo 1, comma 7 – Imposta sostitutiva incrementi retributivi contrattuali nel settore privato

Viene stabilito che gli incrementi retributivi che sono corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati a un'impresa sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento, a meno che non vi sia una espressa rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro.

Tale impresa sostitutiva si applica solo ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a euro 33.000.

Articolo 1, commi da 8 a 12 - Imposta sostitutiva sui premi di risultato

⌚ 035 6223901 / fax 035 6223930 - ☎ Via Dalmine, 10/a – 24035 Curno BG



info@studiolocatelli.com – pec: locatelli@legalmail.it ☎

cid.94508bcaefbc85de

c.f. LCTPLA61C20A794U - p.i. 01921950166

Tenuto conto che l'articolo 1, comma 385, della legge di Bilancio 2025, legge 207/2024, stabilisce che, per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali sui premi di produttività e di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, è ridotta al 5 per cento, la legge di Bilancio 2026 qui in commento modifica tale disposizione al fine di prevedere che tale imposta sostitutiva si applica solo nel 2025 eliminando, dunque, i riferimenti al 2026 e al 2027.

Viene, però, ora disposto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di euro 5.000, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.

Viene altresì disposto che, per il periodo d'imposta 2026, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, le somme corrisposte, entro il limite annuo di euro 1.500, ai lavoratori dipendenti e a meno che questi non ci rinuncino espressamente per iscritto, a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 66/2003, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl);
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai Ccnl;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai Ccnl.

Le disposizioni di cui sopra riferite all'imposta sostitutiva del 15 per cento, sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 287/1991, e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a euro 40.000.

Qualora il sostituto d'imposta che è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non dovesse essere lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica (CU) dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Mentre non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, in realtà sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ai fini del limite annuo di euro 1.500 sopra indicato non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 208/2015.

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai Ccnl e dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso che riguardano le imposte sostitutive di cui sopra, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

È bene ricordare che l'imposta sostitutiva di cui sopra, riguarda gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a:

- incrementi di produttività,
- redditività,
- qualità,
- efficienza ed
- innovazione,

che siano misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Buoni pasto e locazioni brevi

A chi si rivolge

Tutte le imprese

Tutti i professionisti

Tutte le persone fisiche



Articolo 1, comma 14 – Prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

Viene modificato l'articolo 51, comma 2, lettera c), del Dpr 917/1986, articolo che disciplina le modalità di determinazione del reddito dipendente, al fine di stabilire che non concorrono a formare il reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (c.d. buoni pasto) **fino all'importo complessivo giornaliero di euro 10, anziché come precedentemente previsto di euro 8**, nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Rimangono escluse dal reddito fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4 le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, nel caso in cui le stesse non siano rese in forma elettronica, mentre le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, rimangono escluse dal reddito fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Distinti saluti

